

# COMUNE di CERVASCA REGIONE PIEMONTE

COMUNITA' MONTANA VALLE STURA

## PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

Variante semplificata n° 2 al P.R.G.C. ai sensi dell'art n. 17 bis comma 6 della L.R 56/77 e s.m.i.

### TAVOLA 7

Committente:  
Bima Andrea

Bima Architetto Valentina  
Via Luigi Einaudi 12 - CERVASCA-CN  
TEL. 0171.46420  
e-mail:valebima@hotmail.com

Spiridione Geometra Agostino  
Via Giorgio La Pira 4 -CERVASCA - CN  
TEL. 0171.85447 FAX 0171.857533  
e-mail:ago@studiorgeom.191.it

Allegato alla Del. C.C. n..... del.....

Il Sindaco: Il Segretario: Il Responsabile del Procedimento:

TAV.  
**B/11**

### Norme tecniche di attuazione ATTUALI Stralcio art. 30

14 - Gli edifici rurali abbandonati o non più necessari all'attività agricola come descritti ai commi 1 e 2 del presente articolo, aventi caratteristiche strutturali e tipologiche particolari quali i capannoni prefabbricati e/o le strutture ad essi assimilabili per analogia, per i quali non è proponibile un riuso in chiave residenziale, possono essere recuperati, previa verifica di compatibilità con l'ambiente circostante da parte della Commissione Comunale di Agricoltura, per attività di raccolta, lavorazione e commercializzazione di prodotti agricoli, per attività commerciali florovivaistiche, come magazzini per i prodotti del suolo (sementi, concimi, antiparassitari, fitofarmaci...), per attività commerciali dei prodotti del suolo. Anche in questo caso il recupero è subordinato alla verifica della sussistenza delle principali opere di urbanizzazione: adeguato accesso viario, adeguato auto-approvigionamento idrico mediante acquedotto pubblico o privato. Deve essere altresì assicurato un idoneo sistema di smaltimento delle acque luride.

L'insediamento delle attività di tipo commerciale poc'anzi indicate come compatibili comporta il reperimento delle aree per servizi indicate all'art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i.

#### Art. 30 Recupero degli edifici rurali abbandonati o non più necessari all'attività agricola

1 - Gli edifici rurali che risultino abbandonati e quelli che eventualmente vengano dimessi a seguito della cessazione dell'attività agricola, non gravati da vincolo di destinazione d'uso ai sensi dell'art. 25 della L.R. 56/77 e s.m.i., possono essere riutilizzati per destinazioni residenziali.

2 - Per gli edifici rurali gravati da vincolo di destinazione d'uso ai sensi dell'art. 25 della L.R. 56/77 e s.m.i., è consentito il recupero per destinazioni residenziali, nei casi di morte, di invalidità, e di cessazione per causa di forza maggiore dell'attività agricola da parte del titolare dell'azienda, accertate dalla Commissione Comunale di Agricoltura.

Vol. B/11 – N.T.A. al P.R.G.C. a seguito della 5^ Variante Parziale – Comune di Cervasca

Vol. B/11 – N.T.A. al P.R.G.C. a seguito della 5^ Variante Parziale – Comune di Cervasca

3 - Per la conservazione di tali edifici sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

4 - Il recupero con mutamento di destinazione d'uso è invece ammesso attraverso interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia.

5 - Possono essere recuperati tutti i volumi esistenti e cioè sia quelli già aventi eventualmente una funzione abitativa preesistente sia quelli un tempo destinati ad uso agricolo (stalle, fienili, magazzini).

Nel conteggio del volume esistente non possono essere calcolate le "pantalere", ancorché parzialmente chiuse.

6 - Qualora la preesistenza sia di modeste dimensioni e cioè non consenta di realizzare una Superficie Utile Lorda complessiva di almeno m<sup>2</sup> 150 è ammesso, un tantum, un modesto ampliamento nella misura massima del 20% della superficie utile lorda esistente con un minimo garantito di m<sup>2</sup> 25.

Qualora un edificio rurale, costituente un corpo unico alla data di adozione del presente P.R.G.C. venga frazionato per beneficiare dell'ampliamento anzidetto, tale frazionamento non è considerato valido ai fini urbanistici ed edilizi.

7 - Gli interventi di recupero potranno portare alla realizzazione di più unità abitative.

8 - È ammesso l'adeguamento dell'altezza utile interna dei vani ai minimi di legge per renderli abitabili senza che questo sia considerato ampliamento della consistenza edilizia. Tale adeguamento non dovrà comportare:

- la demolizione di volte e soffitti di pregio particolare;
- la sopraelevazione della linea di gronda oltre il limite di m. 1,00.

9 - Il recupero degli edifici rurali abbandonati o non più necessari all'attività agricola è subordinato alla verifica della sussistenza delle principali opere di urbanizzazione: adeguato accesso viario adeguato approvvigionamento idrico mediante acquedotto

pubblico o privato. Deve essere altresì assicurato un idoneo sistema di smaltimento delle acque luride.

10 - (stralciato)

11 - Gli edifici rurali di cui ai commi precedenti possono essere altresì recuperati per attività agrituristiche, pubblici servizi, attività alberghiere, attività artistiche (pittori, ceramisti...).

12 - Per l'insediamento di attività agrituristiche, pubblici esercizi o attività alberghiere, deve essere altresì assicurata una dotazione di aree a parcheggio privato nella misura di m<sup>2</sup> 50 ogni 100 m<sup>2</sup> di superficie utile lorda di pavimento per locali adibiti alla consumazione di pasti e bevande, di m<sup>2</sup> 20 ogni tre posti letto per le attività alberghiere.

13 - Negli interventi sugli edifici esistenti di origine rurale le opere da eseguire, a seguito di una documentata analisi della tipologia edilizia preesistente da allegare al progetto per il rilascio del permesso di costruire, debbono uniformarsi alle preesistenze riprendendole anche attraverso moderne reinterpretazioni che valorizzino gli elementi da conservare e vi si accostino con estrema sobrietà ed uniformità. In particolare per quegli edifici che presentano un valore documentario significativo è vietato in genere:

- modificare o impoverire l'apparato decorativo degli edifici e dei manufatti (pantalere, pendente delle falde dei tetti, lesene, portali, affreschi ...);
- introdurre nelle coperture abbaini o altri manufatti che interrompano la regolarità delle falde del letto;
- sostituire elementi in vista strutturali od in legno od in pietra con elementi di altro materiale;
- sostituire le coperture in cotto con materiale di diverse caratteristiche. Tali coperture, ove parzialmente compromesse da incauti interventi manutentivi, andranno ripristinate nella prima occasione di manutenzione ad esse relative;
- negli edifici con ballatoio non è ammessa la trasformazione del ballatoio stesso in locali abitabili o accessori, o comunque la sua inclusione nel volume chiuso dell'edificio.